

TRIBUNALE DI LANCIANO

Chiarimenti dell'O.C.C.

Il sottoscritto **Avv. D'Orazio Eliodoro**, quale Gestore della Crisi,

premessò che

- a) con ordinanza del 14.08.2023 comunicato in pari data il GD ha richiesto chiarimenti nel termine di 15 giorni;
- b) ha sentito i debitori tramite il loro procuratore ed ha esaminato ulteriore documentazione loro richiesta;
- c) i debitori hanno ritenuto rimodulare il piano, che viene depositato unitamente al presente atto;
- d) le modifiche apportate aumentano la quota parte del credito ex art. 2770 Cc (pagato al 100%) e diminuiscono la quota parte del credito ex art. 2751 bis n. 2 Cc (ridotta dal 50% al 40%);

tanto premessò

SULLE ESIGENZE DEL NUCLEO FAMILIARE

- e) i ricorrenti hanno offerto in comunicazione allo scrivente la documentazione utile a verificare l'eventuale capacità reddituale del figlio dei ricorrenti rispetto al piano;
- f) il figlio dei ricorrenti ha infatti lavorato nel corso del 2018 per tre mesi come "bagnino" in stabilimenti balneari e poi nel 2023 (solo) per un giorno come da visura del CPI della Regione Abruzzo prot. 129785 del 16.08.2023 (*all. 26 ricorrenti*);
- g) dalle evidenze del Registro Imprese della CCIAA (*all. 27 ricorrenti*) non sono risultate posizioni attive e/o passive in capo al figlio dei ricorrenti, atteso che il nominativo ed i dati fiscali (del figlio dei ricorrenti) risulta sconosciuto rispetto all'interrogazione della banca dati;

h) per quanto sopra conferma sul punto integralmente il contenuto della Relazione allegata al Ricorso e della successiva relazione ex art. 70, comma 6, CCII;

SUL CREDITO SPRING ex art. 2770 Cc

i) i debitori hanno quantificato le spese ex art. 2770 Cc in € 8.054,55 da pagare integralmente come segue:

compenso professionista delegato e custode

j) secondo il DM n. 227/2015 in caso di chiusura anticipata della procedura esecutiva spetta il compenso, limitatamente all'attività effettivamente svolta per cui, nel caso de quo, c'è solo la fase delle «attività preliminari» per € 1.000 + accessori fiscali oltre le spese indicate dalla dott.ssa Della Penna in € 1.280,60 (*all. 28 ricorrenti*);

k) secondo il DM n. 80/2009 per l'attività di custodia il compenso si calcola sul prezzo minimo dell'ultima asta (€ 55.566,00) per cui la somma spettante è di € 1.055,66 + accessori, somma sulla quale non è stata conteggiata la riduzione prevista dall'art. 2, comma 4, ove l'attività sia stata limitata non essendo nota quella effettuata;

l) i compensi (€ 1.000 + € 1.056,66) con gli accessori fiscali, le spese generali al 10%, complessivamente, ammonterebbero ad € 4.149,65;

compenso e spese legali

m) è stato conteggiato l'importo di € 3.523,77 (fiscali incluse) coincidente con la somma indicata da Spring che ha utilizzato lo scaglione € 52.001,00/260.000,00 nei valori medi per la fase introduttiva (€ 1.433) e la fase istruttoria/trattazione (€ 982), anche in questo caso senza conteggiare possibili riduzioni;

n) le spese anticipate sono state indicate da Spring in complessivi € 381,13 calcolando la spedizione del pignoramento immobiliare (€ 12,10), la riconsegna del

pignoramento (€ 64,03) e del contributo unificato e diritti di cancelleria (€ 305,00);

o) la quantificazione di complessivi € 8.054,55 è corretta giacché erroneamente Spring indica come privilegiate o in prededuzione le spese dell'ingiunzione (€ 427,80), i compensi del procedimento monitorio (€ 3.271,24) e della causa d'opposizione (indicati in € 6.099,12) riguardanti procedimenti di cognizione per l'accertamento del diritto non godendo nemmeno del privilegio di cui all'art. 2755 Cc perché non sono spese esecutive e/o cautelari;

p) i debitori propongono (modificando il piano depositato) di pagare integralmente la somma la somma di € 8.054,55;

q) i debitori propongono (ulteriore modifica) di ridurre al 40% la percentuale dei crediti ex art. 2751bis (privilegio di grado inferiore) rispettivamente € 1.760,00 (credito avv. Sirolli) ed € 2.400,00 (credito avv. Piscopo) come da rispettive rinunzie/accettazioni (all. 25 e 29 ricorrenti);

r) la disponibilità di tale somma, non venendo modificato l'importo precedentemente indicato in € 47.414,00 per la parte ipotecaria, deriva in parte dalla riduzione della somma inizialmente spettante ai creditori privilegiati ex art. 2751bis ed in parte da ulteriore finanza esterna;

s) va altresì evidenziato che nel piano aggiornato i ricorrenti hanno inteso aggiungere un altro soggetto ossia la BPER SpA (creditore cedente in favore di Spring), parte (terza chiamata ad istanza dei debitori) nel procedimento n. 552/2022 del Tribunale di Lanciano (opposizione al decreto ingiuntivo) attualmente ancora pendente;

t) i ricorrenti propongono la definizione di tale posizione con la medesima percentuale del credito chirografario di Spring;

u) nel nuovo piano rimangono immutate le somme complessive spettanti ai creditori chirografari, Spring inclusa anche per la parte residua non soddisfatta in privilegio (ipotecario o esecutivo).

Tanto premesso,

rimette

i chiarimenti richiesti, precisando che il deposito avviene a cura dei ricorrenti non essendo il Gestore abilitato ai depositi telematici prima dell'eventuale omologa.

Chieti, 28 agosto 2023

Con osservanza,

Il Gestore dell'OCC

Avv. Eliodoro D'Orazio